

Designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati da parte dei delegati.

Il Segretario Generale

Premesso che i delegati delle liste dei candidati per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia, hanno facoltà di designare due rappresentanti di lista, di cui uno effettivo e l'altro supplente, presso l'Ufficio di ciascuna sezione elettorale (*art. 20, ultimo comma, ed art. 25 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361; art. 12 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*).

Le predette designazioni — a norma dell'indicato art. 25 del testo unico n. 361 — possono essere fatte, *entro il venerdì precedente le elezioni*, al segretario del Comune, che, poi, ne curerà la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio, oppure direttamente a questi ultimi il *sabato pomeriggio*, durante le operazioni di firma delle schede di votazione, o la mattina della domenica, purché prima che abbiano inizio le operazioni di votazione (*citato art. 25*).

COMUNICA

Che accetterà le designazioni dei rappresentanti delle liste che saranno consegnate, presso l'Ufficio Elettorale del Comune, entro e non oltre le ore **19,30** di **venerdì 24/05/2019**.

Triggiano, lì 21/05/2019



SEGRETARIO GENERALE
dott. Luigi Di Natale